



CITTA' DI AVELLINO

ORDINANZA N³⁹⁷ del 16-08-2019

IL SINDACO

Nell'ambito dei tradizionali festeggiamenti del Ferragosto avellinese, che hanno avuto inizio il 01/08/2019 e avranno termine il 21/09/2019, con la manifestazione "Avellino Summer Fest 2019";

Preso atto del programma della manifestazione "Avellino Summer Fest 2019" approvato con delibere di G.C. nn. 6 e 7 del 25/07/2019;

Atteso che l'art. 6 della legge n.447/1995 al comma 1 lettera h) sancisce la competenza del Comune per il rilascio dell'autorizzazione, anche in deroga ai valori limite di cui all'art. 2, comma 3, per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile, nel rispetto delle prescrizioni indicate dal comune stesso;

Visto il D.P.C.M. 01 marzo 1991 "Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e dell'ambiente esterno";

Vista la legge 26 ottobre 1995, n. 447;

Visto il D.P.C.M. 14 novembre 1997 "Determinazione dei valori minimi delle sorgenti sonore"

Visto il D.P.C.M. n. 215 del 16 aprile 1999 "Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi"

Visto il D.P.R. 19 ottobre 2011, n. 227;

Visto il D.Lgs 17/02/2017, n. 41 "Disposizioni per l'armonizzazione della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico con la direttiva 2000/14/CE e con il regolamento (CE) n. 765/2008, a norma dell'articolo 19, comma 2, lettere i), l) e m) della legge 30 ottobre 2014, n. 161;

Visto l'art.659 del Codice Penale;

Visto il Decreto Legislativo 18/08/2000, n.267 e segnatamente l'art. 54;

DISPONE

per i motivi in premessa descritti che si intendono qui trascritti:

- 1. La proroga, in via del tutto eccezionale, dell'orario della diffusione della musica fino alle ore 01,00 dal giorno 16/08/2019 a tutto il giorno 17/08/2019, in concomitanza con i festeggiamenti del Ferragosto Avellinese, per tutte le attività commerciali che abbiano i requisiti previsti per legge;*
- 2. La deroga alle emissioni sonore, rispetto al limite fissato dalle disposizioni vigenti, dovrà comunque essere contenuta, nel limite del possibile, al fine di non arrecare particolare disturbo alla quiete pubblica, ed al riposo delle persone;*
- 3. La presente disposizione viene rilasciata in deroga alle disposizioni vigenti e avrà validità per tutto il territorio comunale nel periodo temporale sopra indicato, e potrà essere revocata in qualsiasi momento per abuso da parte degli organizzatori o per ragioni di ordine e di sicurezza pubblica.*

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso:

- o Entro 60 (sessanta) giorni, decorrenti dalla scadenza del termine di pubblicazione nell'Albo Pretorio, al competente Tribunale Amministrativo Regionale nei termini e modi previsti dall'art. 2 e seguenti della legge 06/12/1971, n. 1034:*

- Entro 120 (centoventi) giorni, decorrenti dalla scadenza del termine di pubblicazione nell'Albo Pretorio al Presidente della Repubblica nei termini e modi previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 24/11/1971, n. 1199:

La Polizia Municipale e tutti gli Agenti delle Forze dell'Ordine vigileranno sulla esatta applicazione delle disposizioni di cui sopra ai cui contravventori saranno applicate le sanzioni previste.

Dalla Residenza Municipale, li 16 Agosto 2019



Il Sindaco
Dott. Gianluca Festa

A handwritten signature in black ink, which appears to read 'Gianluca Festa', is written over the printed name and extends across the right side of the page.